



**COMUNE DI MONGHIDORO**  
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

**REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO  
DELLE PATOLOGIE E DELLE PROBLEMATICHE  
LEGATE AL GIOCO D'AZZARDO LECITO**

Approvato dal Consiglio Comunale  
con deliberazione n. 58 del 27.12.2017

# **REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DELLE PATOLOGIE E DELLE PROBLEMATICHE LEGATE AL GIOCO D'AZZARDO**

## **INDICE**

**Art. 1 Ambito di applicazione**

**Art. 2 Definizioni**

**Art. 3 Obiettivi**

**Art. 4 Procedure per l'installazione degli apparecchi da gioco e per l'apertura di sale dedicate**

**Art. 5 Procedure per il monitoraggio degli apparecchi da gioco**

**Art. 6 Ubicazione dei locali e installazione degli apparecchi da gioco**

**Art. 7 Orari di esercizio delle attività**

**Art. 8 Modalità di esercizio dell'attività' e informazioni alla clientela**

**Art. 9 Ulteriori misure di contenimento del fenomeno**

**Art.10 Sanzioni**

**Art. 11 Disposizioni finali**

-----

**Allegato: mappe dei luoghi sensibili**

## **Art. 1 Ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di gestione delle attività relative all'esercizio di giochi leciti, autorizzate in conformità a quanto previsto dal Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, nonché in base alle ulteriori norme attuative statali e regionali.
2. Sono oggetto del presente Regolamento tutte le tipologie di gioco lecito, che prevedano vincite in denaro, di seguito elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:
  - gioco attraverso apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento (singoli apparecchi/new slot e sale giochi tradizionali);
  - gioco attraverso apparecchi collegati fra di loro, in tempo reale, alla rete e ad un server centrale presente nella sala dove sono installati, il quale comunica costantemente con un server nazionale centralizzato che gestisce le vincite (sale VLT - videolottery - sale SLOT);
  - sale bingo soggetto di autorizzazione ex art. 88 del TULPS
3. Non sono oggetto del presente Regolamento:
  - i giochi tradizionali di abilità fisica, mentale o strategica nei quali l'elemento abilità e trattenimento sia preponderante rispetto all'elemento aleatorio, quali ad esempio biliardo, calciobalilla, bowling, flipper, freccette e giochi da tavolo e di società, lotterie a premio, nonché giochi tramite l'utilizzo di specifiche consolle quando non siano effettuati attraverso l'utilizzo di apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici che prevedono vincite in denaro.
  - il tradizionale gioco della tombola, all'interno del quale si ritiene che l'elemento preponderante della condivisione dell'esperienza del gioco con i compagni di tavolo abbia un valore socializzante non presente nei giochi effettuati individualmente.
  - i giochi del lotto, superenalotto e del totocalcio, tradizionalmente caratterizzati da modalità di gioco che prevedono tempistiche e ritualità che esulano dal concetto di gioco compulsivo e problematico oggetto della presente regolamentazione.
  - gli apparecchi e congegni per il gioco lecito di tipo elettromeccanico, privi di monitor, attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, ad € 1,00, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie.
4. Non sono, altresì, oggetto del presente Regolamento i giochi definiti "proibiti" ed elencati in apposite tabelle predisposte dalla Questura nonché la messa a disposizione di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare su piattaforme di gioco on-line gestite da soggetti che hanno sede in stati esteri. Per l'eventuale esercizio di tali attività abusive si applicano le sanzioni previste dallo Stato per le specifiche violazioni.

## **Art. 2 Definizioni**

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
  - TULPS: il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. del 18 giugno 1931, n.773, e successive modifiche ed integrazioni;
  - Regolamento di Esecuzione del TULPS: il Regolamento approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635 per l'esecuzione del TULPS;
  - AAMS: l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato;

- Giochi leciti: quelli la cui installazione e offerta é consentita o non espressamente proibita dalla normativa vigente;
  - Apparecchi per il gioco lecito con vincita in denaro: gli apparecchi ed i congegni da intrattenimento e svago automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all'articolo 110, comma 6, del TULPS;
  - AWP (Slot e New Slot): gli apparecchi da intrattenimento e svago automatici, semiautomatici ed elettronici con vincita in denaro di cui all'articolo 110, comma 6, lettera "a", del TULPS;
  - Video Lottery Terminal (VLT): gli apparecchi da intrattenimento e svago automatici, semiautomatici ed elettronici con vincita in denaro di cui all'articolo 110, comma 6, lettera "b", del TULPS, ossia quelli, facenti parte della rete telematica di cui all'art. 14-bis, comma 4, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 640 s.m.i. che si attivano esclusivamente in presenza di collegamento a un sistema d'elaborazione della rete stessa, richiedono il rilascio di licenza del Questore ai sensi dell'art. 88 del TULPS;
  - Ticket redemption: gli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 7, lettera "c bis" del TULPS, attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento e che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita;
  - GAP: Gioco d'azzardo patologico;
  - Spazi per il gioco con vincita in denaro: i luoghi pubblici o aperti al pubblico e i circoli privati in cui siano presenti e accessibili gli apparecchi idonei per il gioco lecito;
  - Negozio di gioco: il punto di vendita di gioco, avente come attività principale la commercializzazione dei giochi pubblici, ai sensi dell'articolo 38, commi 2 e 4, del D.Lgs. n. 223/2006, convertito con modificazioni dalla L. n. 248/2006;
  - Punto di gioco ("corner"): il punto di vendita di gioco, avente come attività accessoria la commercializzazione dei giochi pubblici; il requisito dell'accessorietà è riscontrabile dall'organizzazione, dalle attività e dall'impiego delle risorse, oltre che dai requisiti e dalle dotazioni minime, previsti nel capitolato tecnico; è affiliato ad un concessionario, debitamente autorizzato da AAMS e dotato di autorizzazione di polizia ai sensi dell'art. 88 del TULPS;
- Centri di scommesse:
- Agenzie per l'esercizio delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa sulle corse dei cavalli: quelle di cui al D.P.R. 8 aprile 1998, n. 169;
  - Sale dedicate all'esercizio del gioco denominato "Bingo": quelle di cui al Decreto del Ministro delle Finanze 31 gennaio 2000, n. 29.

### **Art. 3 Obiettivi**

1. L'Amministrazione comunale, con il presente Regolamento, si prefigge l'obiettivo di garantire che la diffusione del gioco lecito sul proprio territorio, e nei locali ove esso si svolge, avvenga riducendo gli effetti pregiudizievoli per la salute pubblica, il risparmio familiare, la continuità affettiva e la serenità domestica, l'integrità del tempo di lavoro, la sicurezza urbana, il decoro e la viabilità, lo stato di salute psicoemotiva individuale; ciò al fine di limitare le conseguenze sociali dell'offerta di gioco sui consumatori.
2. L'Amministrazione comunale, a tutela della salute pubblica, del benessere individuale e della comunità del proprio territorio, intende disincentivare il "gioco d'azzardo" e prevenirne la

dipendenza patologica anche attraverso iniziative di educazione e di informazione nonché di interventi di prevenzione rivolti ai soggetti deboli e a rischio.

3. Le procedure disciplinate dal presente Regolamento si riferiscono, in particolare, ai seguenti principi:

- a) tutela dei minori;
- b) tutela degli utilizzatori, con particolare riferimento alla necessità di contenere i rischi connessi alla moltiplicazione delle offerte, delle occasioni e dei centri di intrattenimento aventi come oggetto il gioco d'azzardo, in funzione del benessere pubblico e nell'ottica di prevenire il gioco d'azzardo patologico;
- c) contenimento dei costi sociali, umani ed economici, derivanti dall'assiduità al gioco d'azzardo, con particolare riferimento alle ricadute negative che detta assiduità comporta nel contesto familiare e per la popolazione anziana, sia in termini di sovra-indebitamento (con possibile ricorso al prestito a usura) sia di auto-segregazione dalla vita di relazione e affettiva;
- d) necessità di ridurre il danno derivante dalla sindrome da Gioco d'Azzardo Patologico (GAP) e dalle ricadute negative che essa - oltre che in termini di ingente spesa sanitaria - determina nella dimensione privata, lavorativa e cittadina;
- e) tutela della sicurezza urbana, del decoro urbano, della quiete della collettività.

#### **Art. 4**

#### **Procedure per l'installazione degli apparecchi da gioco e per l'apertura di sale dedicate**

1. L'apertura di nuove sale slot è vincolata al rispetto delle norme urbanistico edilizie vigenti che regolamentano i locali con forte affluenza di persone e che sono finalizzate alla verifica della disponibilità di adeguati spazi di parcheggio pubblico e pertinenziale.
2. Gli apparecchi per il gioco d'azzardo lecito sono quelli previsti dall'articolo 110, comma 6 del TULPS che possono essere installati negli esercizi autorizzati ai sensi di legge.
3. Il divieto previsto dall'art. 6, comma 2 bis, della L. R. n. 5 /2013 s.m.i., si applica sia alla nuova apertura di sale giochi e sale scommesse, sia alle sale giochi e sale scommesse in esercizio. Esso si applica altresì alla nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'art. 110, comma 6 del TULPS presso esercizi commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande, nelle aree aperte al pubblico, nei circoli privati ed associazioni e in tutti gli esercizi autorizzati ai sensi degli articoli 86 e 88 del TULPS.
4. Per "nuova installazione" si intende il collegamento degli apparecchi alle reti telematiche dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Sono equiparati alla nuova installazione degli apparecchi ai sensi dell'art. 6, comma 2 ter, della L.R. n. 5/2013 s.m.i.:
  - a) il rinnovo del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l'utilizzo degli apparecchi;
  - b) la stipulazione di un nuovo contratto, anche con un differente concessionario, nel caso di rescissione o risoluzione del contratto in essere;
  - c) l'installazione dell'apparecchio in altro locale in caso di trasferimento della sede dell'attività entro il limite massimo di 500 metri dai luoghi sensibili di cui all'articolo 6 del presente Regolamento.

**Art. 5**  
**Procedure per il monitoraggio degli apparecchi da gioco**

1. L'Amministrazione comunale, al fine di monitorare le concessioni degli apparecchi da gioco e verificarne la scadenza, non rinnovabile dopo tale data ai sensi dell'articolo 6, comma 2 ter della L. R. n. 5/2013 s.m.i., prevede l'apposizione su ciascun apparecchio regolarmente presente all'interno dei singoli esercizi di un contrassegno che riporti il numero identificativo dello stesso, la data del collegamento alle reti telematiche e di scadenza della concessione.
2. Il contrassegno rilasciato e vidimato dall'Amministrazione stessa, deve essere posizionato sull'apparecchio da gioco in modo visibile ed accessibile ad eventuali sopralluoghi e controlli della Polizia Locale e/o di altri soggetti preposti al controllo.

**Art. 6**  
**Ubicazione dei locali e installazione degli apparecchi da gioco**

1. Come disposto dall'articolo 6, comma 2 bis della L. R. n. 5/2013 s.m.i. è vietata l'installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito in locali che si trovino a una distanza dai luoghi sensibili, inferiore al limite massimo di 500 metri, tale distanza dovrà essere calcolata secondo il criterio del percorso pedonale più breve.
2. La misurazione della distanza va effettuata dall'ingresso considerato principale dell'immobile contenete gli apparecchi e l'ingresso principale del luogo sensibile". La mappa dei luoghi sensibili allegata al presente regolamento è redatta secondo i criteri stabiliti dalla LR 5/2013 s.m.i. e sarà oggetto di aggiornamento in relazione alle trasformazioni del tessuto urbano e agli atti di pianificazione urbanistica.
3. Non possono essere installati apparecchi da gioco nelle pertinenze delle attività che si trovino a una distanza dai luoghi sensibili, inferiore al limite massimo di 500 metri.
4. Non possono essere installati apparecchi da gioco nei pubblici esercizi, esercizi commerciali ed attività temporanee, che si trovino ad una distanza dai luoghi sensibili inferiore al limite massimo di 500 metri, attivate nell'ambito delle manifestazioni pubbliche; analogamente non possono essere attivate sale temporanee dedicate al gioco, che si trovino a una distanza dai luoghi sensibili inferiore al limite massimo di 500 metri, nell'ambito di manifestazioni pubbliche.
5. I nuovi esercizi commerciali, pubblici esercizi, ed altre attività all'interno dei quali possono essere installati apparecchi per il gioco dovranno produrre al Comune a corredo delle pratiche amministrative di apertura, trasferimento, ampliamento dell'attività un'autocertificazione attestante di essere ad una distanza superiore ai 500 metri dai luoghi sensibili nel caso in cui intendano installare apparecchi da gioco. Quanto sopra al fine di consentire agli organi preposti i controlli del caso e l'adozione dei provvedimenti inerenti e conseguenti anche in relazione al presente Regolamento.
6. In conformità a quanto disposto dai Decreti Direttoriali del Ministero delle Finanze-Amministrazione autonoma dei Monopoli dello Stato - del 27/10/2003 e del 27/07/2011,

l'installazione degli apparecchi nei pubblici esercizi, esercizi commerciali, circoli privati e attività ricettive, deve rispettare inoltre le seguenti prescrizioni:

- a. obbligo di installare nei medesimi esercizi, ma in situazione di non contiguità, almeno un altro apparecchio per il gioco di cui all'articolo 110 comma 7 del TULPS;
- b. distanza fra gli apparecchi da gioco di cui all'articolo 110 comma 6 del TULPS di almeno un metro lineare (disposizione valida anche per tutte le altre tipologie di ubicazione).

#### **Art. 7**

#### **Orari di esercizio delle attività**

1. L'orario di apertura delle sale dedicate, nonché l'orario di funzionamento degli apparecchi da gioco sono stabiliti dal Sindaco con specifica ordinanza, ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 267/2000 s.m.i., Testo Unico degli Enti locali.

#### **Art. 8**

#### **Modalità di esercizio dell'attività e informazioni alla clientela**

1. L'attività deve essere svolta nel rispetto delle norme nazionali e regionali in materia che, fra l'altro, prescrivono:
  - a. l'esposizione, all'interno del locale, dei titoli autorizzativi all'esercizio dell'attività;
  - b. la messa a disposizione dei soli giochi ed apparecchi leciti e l'obbligo di esposizione della tabella dei giochi proibiti;
  - c. l'esposizione in modo chiaro e ben visibile delle indicazioni di utilizzo degli apparecchi, l'indicazione dei valori relativi al costo della partita, le regole del gioco e la descrizione delle combinazioni o sequenze vincenti;
  - d. l'obbligo di informazione del divieto del gioco per i minori e il controllo effettivo che tale divieto venga rispettato mediante richiesta di esibizione di un documento di identità. I cartelli riportanti il divieto di gioco per i minori dovranno avere le dimensioni minime del formato A4 (mm. 210 x 297) e dovranno essere scritti in italiano, inglese, francese, e spagnolo e arabo, in caratteri chiaramente leggibili.
2. È vietata l'esposizione all'interno e all'esterno dei locali di cartelli, di manoscritti, immagini e/o proiezioni che pubblicizzino le vincite appena o storicamente avvenute.

#### **Art. 9**

#### **Ulteriori misure di contenimento del fenomeno**

1. L'Amministrazione comunale e le Società controllate dalla stessa non procedono alla locazione o concessione a qualsiasi titolo di immobili a soggetti che intendono aprire attività relative

all'esercizio del gioco lecito, sia attraverso sale dedicate che attraverso l'installazione di apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento.

2. Nel caso in cui le attività citate fossero presenti in immobili locati o concessi dall'Amministrazione comunale, alla loro scadenza non si procederà al rinnovo del contratto.
3. Le società controllate dall'Amministrazione comunale o alle quali l'Amministrazione stessa ha affidato incarichi per la gestione di servizi pubblici o di interesse pubblico non possono accogliere richieste di pubblicità relative all'esercizio del gioco lecito, sia attraverso sale dedicate che attraverso l'installazione di apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento.
4. L'Amministrazione comunale non autorizza l'installazione di insegne luminose o a luminosità intermittente all'esterno delle attività commerciali di cui al presente Regolamento.

#### **Art. 10** **Sanzioni**

1. L'osservanza delle disposizioni del presente Regolamento è garantita in via principale dalla Polizia Municipale.
2. Nello specifico si prevede la sanzionabilità:
  - a) per la mancata esposizione, manomissione/contraffazione del contrassegno di cui all'art.5 comma 2 ;
  - b) la violazione dei divieti di cui all'art.6 commi 1,4,5;
  - c) inosservanza dell'ordinanza di cui all'art.7;
  - d) inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui all'art.8.
3. Gli atti di accertamento e il procedimento sanzionatorio sono disciplinati dalla L.R. 28 aprile 1984 n. 21, dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689 e dalle deliberazioni della Giunta comunale adottate ai sensi dell'art. 16 comma secondo della legge statale.
4. Nei casi in cui non sia prevista una sanzione specifica in norme statali o regionali, ai sensi dell'art. 7 bis del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267 la sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni alle norme del presente regolamento consiste nel pagamento di una somma di denaro da Euro 25,00 (venticinque/00) a Euro 500,00 (cinquecento/00).
5. La Giunta, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, stabilirà un diverso importo del pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art.16 comma 2 della L. 689/1981, differenziato rispetto all'effettiva gravità dei comportamenti vietati o prescritti.
6. Nel caso di distanza inferiore a 500 mt dai luoghi sensibili degli apparecchi da gioco verrà disposta l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie per ogni singolo apparecchio, ferma restando la possibilità o il dovere di disporre la confisca amministrativa nei casi e nei limiti stabiliti dalle leggi vigenti.

**Art. 11**  
**Disposizioni finali**

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.



# COMUNE DI MONGHIDORO

## MAPPATURA DEI LUOGHI SENSIBILI E INDIVIDUAZIONE DEGLI ESERCIZI A CUI APPLICARE LA NUOVA DISCIPLINA REGIONALE

*Legge Regionale Emilia Romagna 5/2013 "Norme per il contrasto, la prevenzione,  
la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico"*

*Delibera G.R. 831 del 12/06/2017 "Modalità applicative del divieto alle sale gioco  
e alle sale scommesse e alla nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito"*

Con riferimento all'incarico affidatoci abbiamo provveduto alla redazione della mappatura dei luoghi sensibili e l'individuazione degli esercizi a cui applicare la nuova disciplina normativa.

Nell'allegato 1 alla delibera G.R. 831 del 12/06/2017 - MODALITA' APPLICATIVE DEL DIVIETO ALLE SALE GIOCO E SALE SCOMMESSE E ALLA NUOVA INSTALLAZIONE DI APPARECCHI PER IL GIOCO D'AZZARDO LECITO vengono individuate le modalità per l'applicazione del divieto di apertura e di esercizio delle sale gioco e delle sale scommesse, nonché per la nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito, nel territorio regionale ai sensi dell'art. 6 della L.R. 5/2013 ottobre 2016, come modificato dall'art. 48 della legge regionale n. 18 del 2016.

### Definizioni:

Nel medesimo documento vengono definiti:

- **Le sale gioco e le sale scommesse** sono i punti di raccolta delle scommesse e i punti di vendita con attività di gioco esclusiva o a questi assimilabili, le cui tipologie sono individuate ai commi 1 e 2 dell'art. 3 del decreto del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato del 27 luglio 2011.
- Gli **apparecchi per il gioco d'azzardo lecito** sono quelli previsti dal comma 6 dell'articolo 110 del Testo unico delle Leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, per la cui installazione è necessario il possesso di una delle licenze previste dagli articoli 86 e 88 del citato TULPS.
- I **luoghi sensibili**. Il comma 2 bis dell'art. 6 della legge regionale n. 5 del 2013 (come modificato dall'art. 48 della legge regionale n. 18 del 2016) individua i seguenti luoghi sensibili:
  - gli istituti scolastici di ogni ordine e grado,
  - i luoghi di culto,
  - impianti sportivi,
  - strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario,
  - strutture ricettive per categorie protette,
  - luoghi di aggregazione giovanile e oratori.

Il comma 2 quater del medesimo articolo autorizza i Comuni ad **individuare ulteriori luoghi sensibili** ai quali si applicano le disposizioni di cui al comma 2 bis e fornisce un criterio per la loro individuazione basato su una valutazione dell'impatto sul contesto e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica.

Si tratta dunque di valutazioni che ciascun Comune svolge sulla base di un'adeguata istruttoria.

Ogni Comune dovrà svolgere tale valutazione tenendo conto delle caratteristiche sociali ed economiche della popolazione di riferimento nonché delle particolari o specifiche utenze dei propri luoghi. Questa valutazione può pertanto portare a classificare come sensibili dei luoghi che in altre realtà non lo sono. Per questo si ritiene non utile esemplificare tali ulteriori luoghi, oltre a quelli già normativamente elencati e come tali "**sensibili per definizione**".

## Basi Informative

Per la redazione del presente progetto sono state utilizzate le seguenti basi informative:

- Strumento urbanistico comunale
- Cartografia comunale
- Ortofotocarte regionali e mappe free
- Portale AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI DI STATO  
<https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/>
- Elenchi dei luoghi sensibili forniti dal RUP comunale

## Elenco 1 - Luoghi sensibili

Elenco dei luoghi sensibili per definizione forniti dal RUP.

Tipo	Codice	Denominazione	Indirizzo
luoghi di culto	R01	Chiesa di Monghidoro	Via Giuseppe Garibaldi
luoghi di culto	R02	Chiesa di Campeggio	Via Campeggio
luoghi di culto	R03	Chiesa di Madonna dei Boschi	Via Madonna dei Boschi
luoghi di culto	R04	Chiesa di Piamaggio	Via Provinciale 12-14
luoghi di culto	R05	Chiesa di Valgattara	Via della Chiesa
luoghi di culto	R06	Chiesa di Fradusto	Via Fradusto
luoghi di culto	R07	Chiesa di Vergiano	Via Vergiano
luoghi di culto	R08	Chiesa di Sant'andrea	Via Sant'Andrea
luoghi di culto	R09	Chiesa di Lognola	Via Cà di Dino
luoghi di culto	R10	Chiesa di Frassineta	Via Idice
luoghi di culto	R11	Chiesina di via Garibaldi 14	Via Garibaldi 14
istituti scolastici di ogni ordine e grado	SC01	Scuola dell'infanzia	Via Michele dei Ramazzotti
istituti scolastici di ogni ordine e grado	SC02	Scuola Primaria	Viale Roma
istituti scolastici di ogni ordine e grado	SC03	Scuola Secondaria di I° Grado	Via Michele dei Ramazzotti
istituti scolastici di ogni ordine e grado	SC04	Scuola Secondaria di II° Grado	Via Michele dei Ramazzotti
Impianti sportivi	SP01	Impianti Sportivi Monghidoro	Via dello Sport
Impianti sportivi	SP02	Impianti Sportivi Campeggio	Largo Canonico Bonafè
Impianti sportivi	SP03	Impianti Sportivi Parrocchiali	Via Giuseppe Garibaldi
Impianti sportivi	SP04	Centro Sportivo Piamaggio	Via Cà dei Grassi
strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario,	SR01	Casa Francescana	Viale Roma
strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario,	SR02	Villa Quattro Mori	Via Vittorio Emanuele II
strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario,	SR03	Casa Madonna dei Boschi	Via Madonna dei Boschi
strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario,	SR04	Villa Maia	Via Altura

Tipo	Codice	Denominazione	Indirizzo
strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario,	SR05	Casa Famiglia Maddalena	Via Garibaldi
strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario,	SR06	Villa al Bosco	Via Boschetta
strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario,	SR07	Villa Augusta	Via Valgattara
strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario,	SR08	Luna Sole	via Campeggio

I luoghi sensibili sono individuati in mappa con campitura di colore verde e riportano il codice di riferimento in colore rosso

**Non sono stati individuati dal comune altri luoghi sensibili aggiuntivi**

## Elenco 2 sale gioco e sale scommesse e locali in cui sono installati apparecchi per il gioco d'azzardo lecito

Elenco prelevato dal portale AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI DI STATO  
alla data del 30/11/2017

Tipo	codice	Denominazione	Indirizzo
BAR O ESERCIZIO ASSIMILABILE	001	BAR PINETA	VIA GARIBALDI 21
BAR O ESERCIZIO ASSIMILABILE	002	L' OMBELICO DEL MONDO BAR	PIAZZA RAMAZZOTTI 8
BAR O ESERCIZIO ASSIMILABILE	003	BAR ROSA BLU	VIA NUOVA 11
BAR O ESERCIZIO ASSIMILABILE	004	FUTA POINT BONINA	VIA NAZIONALE 12
BAR O ESERCIZIO ASSIMILABILE	005	CAFFE DEL CORSO SNC	VIA VITTORIO EMANUELE II 1

Non sono presenti sale giochi e sale scommesse

Il posizionamento in mappa è stato effettuato utilizzando la numerazione civica comunale desunta dal Sistema Informativo Territoriale.

## Individuazione delle aree da sottoporre a verifica - FASCIE DI INTERFERENZA

A seguito dell'inserimento in mappa dei luoghi sensibili si è provveduto ad individuare le aree in cui è necessario verificare la distanza tra il luogo sensibile e il locale in cui si pratica il gioco d'azzardo.

La legge regionale prevede che la distanza sia calcolata secondo il "percorso pedonale più breve" e che non deve essere inferiore a 500 mt.

Pertanto, l'area da sottoporre a verifica sarà calcolata con una fascia di rispetto di 500 mt., misurati in linea retta, dal perimetro del luogo sensibile denominata di seguito FASCIA DI INTERFERENZA.

Tutti i locali posti oltre tale distanza e fuori dalla FASCIA DI INTERFERENZA saranno certamente da considerare in zona NON INTERFERENTE con il luogo sensibile.

Le FASCIE DI INTERFERENZA saranno di ausilio all'operatore nel rilascio di future autorizzazioni.

Tutti i locali posti all'interno delle FASCIE DI INTERFERENZA sono stati sottoposti a verifica.

### Modalità di verifica -calcolo dei 500 metri.

Come detto la legge regionale prevede che la distanza sia calcolata secondo il percorso pedonale più breve. Il criterio è dunque quello della distanza pedonale. La misurazione è stata effettuata dall'ingresso considerato come principale rispettivamente della sala giochi o della sala scommesse o dell'esercizio in cui l'apparecchio è installato e quello del luogo sensibile.

La distanza è stata misurata cartograficamente utilizzando il sistema informativo territoriale che garantisce un livello di precisione di circa 5 mt. Nel caso in cui la distanza calcolata dovesse essere compresa tra 480 e 520 mt è stato effettuato un rilievo in loco.

**Il percorso pedonale è stato misurato seguendo le piste pedonali e ciclabili quando esistenti, i passaggi pedonali quando presenti e le aree libere (piazze, aree verdi).**

**Nelle strade urbane comunali, in assenza di passaggi o percorsi pedonali dedicati, si è seguito il percorso più breve a lato della superficie stradale con attraversamento in punti non critici.**

### Esito della verifica.

Il risultato delle misurazioni effettuate viene riportato nella tabella seguente:

Codice	Locale	Indirizzo	Distanza	Cod. luogo sensibile
001	BAR PINETA	VIA GARIBALDI 21	61,88	R01
002	L' OMBELICO DEL MONDO BAR	PIAZZA RAMAZZOTTI 8	361,82	SP03
003	BAR ROSA BLU	VIA NUOVA 11	85,17	R04
005	CAFFE DEL CORSO SNC	VIA VITTORIO EMANUELE II 1	132,96	SR02

Il locale 004 è ubicato all'esterno delle FASCIE DI INTERFERENZA per cui non è stato necessario procedere alla misurazione.

004	FUTA POINT BONINA	VIA NAZIONALE 12
-----	-------------------	------------------


### Interferenze con locali posti all'esterno del territorio comunale

La disciplina regionale stabilisce che “Nella mappatura vanno considerati anche i luoghi sensibili situati nei Comuni del territorio regionale confinanti con il territorio comunale in questione, mediante l’acquisizione delle relative mappature.”

Le FASCIE DI INTERFERENZA escono dai confini comunali in piccoli tratti verso i comuni di Loiano, Firenzuola (FI) e San Benedetto Val di Sambro ma prevalentemente in aree agricole / boscate ove non sono presenti locali.

Nelle immagini seguenti vengo riportati gli stralci di mappa ove le fasce di interferenza escono dal confine comunale.


A Nord, verso il Comune di Loiano



A Sud, verso il Comune di Firenzuola (FI)



A Ovest in 2 punti verso il Comune di San Benedetto Val di Sambro



Copia della presente mappatura sarà disponibile e inviata anche ai comuni limitrofi per una verifica reciproca

### Adempimenti conseguenti all'approvazione della presente mappatura

Come previsto dalla normativa regionale, sulla base della mappatura, il Comune comunicherà ai titolari delle sale gioco e sale scommesse ricadenti nel divieto di esercizio (locale situato a meno di 500 metri dai luoghi sensibili) l'adozione nei successivi sei mesi dei relativi provvedimenti di chiusura e ai titolari degli altri esercizi con apparecchi per il gioco d'azzardo di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS, ricadenti anch'essi nell'area situata a meno di 500 metri dai luoghi sensibili, il divieto di installazione di nuovi apparecchi e il divieto di rinnovo dei contratti di utilizzo alla loro scadenza.

Su ogni apparecchio installato nei locali mappati il titolare dell'esercizio dovrà indicare in modo chiaramente leggibile la data del collegamento alle reti telematiche e la data di scadenza del contratto stipulato con il concessionario per l'utilizzo degli apparecchi.

Il suindicato periodo di sei mesi intercorrente dalla fine della mappatura all'adozione dei conseguenti provvedimenti di chiusura è previsto per contemperare la tutela della salute a cui il divieto previsto dall'art. 6, comma 2 bis, della legge regionale n. 5 del 2013 è finalizzato - con l'esigenza di tutela della continuità occupazionale di chi è impiegato negli esercizi soggetti a chiusura.

Al fine di consentire la progressiva delocalizzazione delle sale gioco e delle sale scommesse, agli esercenti che intendano proseguire la propria attività in zone non soggette a divieto è concessa una proroga fino ad un massimo di ulteriori sei mesi rispetto al termine per l'adozione del provvedimento di chiusura. Per beneficiare di detta proroga, i titolari delle attività soggette a chiusura devono presentare nel periodo intercorrente tra la fine della mappatura e l'adozione del provvedimento di chiusura (cioè entro i sei mesi successivi alla fine della mappatura) al Comune competente la domanda per il rilascio del permesso di costruire ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 (Semplificazione della disciplina edilizia) e dell'articolo 6, comma 3 bis, della legge regionale 4 luglio 2013, n. 5 (Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate), oppure l'istanza di avvio delle attività secondo le modalità previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

Nel caso di apertura di nuovi luoghi sensibili che si trovino ad una distanza inferiore a 500 metri da sale gioco e sale scommesse e da locali in cui sono installati apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'art. 110, comma 6, del TULPS, i Comuni provvederanno ad aggiornare la mappatura dei luoghi sensibili e ad adottare i provvedimenti conseguenti ai sensi della presente normativa.

### Nuove autorizzazioni.

L'autorizzazione per l'esercizio di sale gioco e sale scommesse non può essere rilasciata se le stesse sono ubicate ad una distanza inferiore a 500 metri dai luoghi sensibili individuati nella mappa del Comune interessato.

Analogamente non sarà autorizzata l'installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS negli esercizi commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande, nelle aree aperte al pubblico, nei circoli privati ed associazioni e in tutti gli esercizi autorizzati ai sensi degli art. 86 e 88 del TULPS.

### Autorizzazioni in corso

Per le autorizzazioni già richieste, e non ancora rilasciate alla data di pubblicazione della delibera di Giunta Regionale, l'iter sarà sospeso fino alla fine della mappatura prevista, esclusi i casi in cui fosse immediatamente verificabile che la sala gioco o sala scommesse o il locale che chiede l'installazione dell'apparecchio sono ubicati a più di 500 metri dai luoghi sensibili.

### Sanzioni

Le funzioni di vigilanza e di controllo sull'osservanza del divieto sono esercitate, in applicazione della legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale), dal Comune mediante gli operatori della Polizia locale.

Ferma restando la chiusura delle sale gioco e delle sale scommesse, i Comuni nei rispettivi regolamenti possono prevedere, in caso di accertamento della violazione del divieto di prosecuzione dell'attività, l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell'art. 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

L'accertamento di nuova installazione di apparecchi o di rinnovo dei contratti di utilizzo degli stessi - e delle situazioni ad essa equiparate, come sopra definite - in violazione della prevista distanza dai luoghi sensibili comporta la chiusura dell'apparecchio mediante sigilli, oltre che l'applicazione di sanzione amministrative pecuniarie ai sensi dell'art. 7 bis del TUEL per ogni singolo apparecchio, qualora ciò sia previsto nei rispettivi regolamenti comunali.

### Obblighi di comunicazione

I Comuni, entro diciotto mesi dalla data di pubblicazione della delibera di Giunta Regionale, devono trasmettere all'Osservatorio regionale sul Gioco d'azzardo patologico i dati relativi alla chiusura delle sale gioco e delle sale scommesse disposta in applicazione del divieto in oggetto e il numero degli apparecchi per il gioco d'azzardo lecito sigillati.

# COMUNE DI MONGHIDORO (BO)

## MAPPATURA DEI LUOGHI SENSIBILI

Redatta ai sensi della L.R. 5/2013 ottobre 2016, come modificato dall'art. 48 della legge regionale n. 18 del 2016 - Delibera Giunta Regionale Emilia Romagna Num. 831 del 12/06/2017 - Modalità applicative del divieto alle sale gioco e alle sale scommesse e alla nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito

### TAVOLE

Dicembre 2017

Approvato con Atto n. del

Elaborazione grafica informatizzata effettuata da **AMBITO**  
s.r.l. su Sistema Informativo Territoriale **WebSIT®**

#### LEGENDA:



##### Luoghi sensibili e numero di riferimento

Il comma 2 bis dell'art. 6 della legge regionale n. 5 del 2013 (come modificato dall'art. 48 della legge regionale n. 18 del 2016) individua i seguenti luoghi sensibili:

- gli istituti scolastici di ogni ordine e grado,
- i luoghi di culto,
- impianti sportivi,
- strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario,
- strutture ricettive per categorie protette,
- luoghi di aggregazione giovanile e oratori.



##### Fascia di interferenza

calcolata come una fascia di rispetto di 500 mt, misurati in linea retta dal perimetro del luogo sensibile.

Tutte le attività che ricadono nella Fascia di interferenza sono soggette a verifica metrica



##### Locali interferenti e loro numero di riferimento (COLORE VIOLA)

Sale gioco / scommesse

Locali con apparecchi per il gioco d'azzardo lecito




##### Locali non interferenti e loro numero di riferimento (COLORE BLU)


Sale gioco / scommesse


Locali con apparecchi per il gioco d'azzardo lecito

TAVOLA 0  
SCALA 1:40.000



FAVOLA 1  
SCALA 1:500









Via Fradonico

06





Monghidoro

Via Ca' dei Marchi

Via Ca' dei Marchi

SP65

SR01

SC02

SC01

SC04

SC03

Via IV Novembre

Via del Castellaccio

SP02

R11

002

005

SR05

SP03

R01

SR02

SP65

Via del Mercato

Via Alcide De Gasperi

Via delle Querce

Via delle Pieve

Via della Fiera

Comp. sport

SP01

Ca' di Giorgio

SP8

Comp



Campeggio

R021

SR08

SP02

SPB1

Sinestrà

Cà de Bartola

Via Force



